



TEORIA E STORIA
DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

MARIA FEDERICA MEROTTO

**Vendere l'*hereditas* per mostrare
amicitia verso l'*emptor*:
un'ipotesi formulata a partire
da due fonti letterarie**

Numero XVII – Anno 2024

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Vendere l'*hereditas* per mostrare *amicitia* verso l'*emptor*: un'ipotesi formulata a partire da due fonti letterarie*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Plin. min. *epist.* 7.11 – 3. Hor. *sat.* 2.5.107-109 – 4. Vendere l'*hereditas* per mostrare *amicitia* verso l'*emptor*.

1. Premessa

Da tempo la dottrina ha segnalato l'esigenza di indagare più approfonditamente il contesto socio-economico che, nella società romana, aveva determinato l'amplessissima diffusione della prassi di compravendere l'eredità.

Per tutti, basti riportare le parole di Mayer-Maly, il quale, nel recensire il lavoro monografico di Torrent¹, aveva sottolineato l'importanza di chiedersi «warum der Erbschafts Kauf im Rechtsleben der Zeit der klassischen Juristen eine offenbar viel größere Bedeutung hatte als dann im gemeinen Recht oder im Recht der Gegenwart. Es bedarf also der [...] Frage nach der Funktion der *venditio hereditatis*. Dazu müßte vorher geprüft werden, ob das vor allem der stadtrömischen Literatur dargebotene Material zur Sozialgeschichte eine dem Interesse der Juristen adäquate Bedeutung der *venditio hereditatis* für das Rechtsleben der

* Il presente contributo è destinato a confluire negli Scritti in onore della prof.ssa Letizia Vacca.

¹ A. TORRENT, '*Venditio hereditatis*'. *La venta de herencia en Derecho Romano*, Salamanca, 1966.

Gesellschaft demonstriert²».

A tale invito hanno risposto alcuni studiosi che, in specie a partire da fonti letterarie³, hanno posto in luce le principali circostanze alla base della capillare diffusione di questo contratto⁴.

Sembra che la maggior parte delle scelte di vendere la propria quota ereditaria o, comunque, parte dei beni che la componevano, fossero dovute alla lontananza dal luogo di apertura della successione e a contesti di coeredità⁵. Tali situazioni, tra il I secolo a.C. e il II d.C., erano talmente frequenti da far sembrare il ricorso a tale negozio una prassi da assolvere quasi in automatico una volta

² TH. MAYER-MALY, *Recensione ad A. TORRENT, 'Venditio hereditatis'*, cit., in *ZSS*, 85, 1968, 537.

³ Già Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Propuesta sobre la venta de herencia en el derecho romano clásico*, México D.F., 1997, 223 s., aveva enfatizzato l'importanza di leggere alcune fonti letterarie per ricostruire le «utilidades prácticas a las que podía ser finalizada tal tipo de compraventa». Analogamente, più di recente, v. anche l'indagine di E. MARELLI, *La compravendita dell'eredità in diritto romano*, Torino, 2020, 7 ss.

⁴ E ciò non senza segnalare le difficoltà che si riscontrano nel reperire fonti utili allo scopo: «So ergab z. B. eine Auswertung des *Thesaurus linguae latinae* nur wenige Nachweise, in welchen das Wort *hereditas* mit einem Wort im Sinn von 'Kauf', 'Verkauf', 'Übergabe' oder Ähnlichem in Verbindung gebracht werden konnte» (M. GIEBEL, *Der Erbschafts Kauf. Ein überflüssigerweise normiertes Rechtsinstitut?*, Frankfurt am Main, 2010, 14, nt. 58). Più di recente, E. MARELLI, *La compravendita*, cit., 9, nt. 30, in considerazione del fatto che la vendita all'asta era uno dei sistemi attraverso cui si poteva concretamente realizzare la compravendita dell'eredità, ha aggiunto: «l'esito varia di poco se si amplia la ricerca [...] includendovi, ad esempio, la parola *auctio*».

⁵ Si tratta di circostanze che, in linea teorica, presentano margini di sovrapposizione con quelle indicate ancora oggi quali maggiori incentivi a concludere la (scarsamente praticata) vendita di eredità: v., paradigmaticamente, A. FEDELE, *La compravendita dell'eredità*, Torino, 1957, 1 s., che indica, tra le ragioni che potrebbero spingere l'erede ad avvalersi dell'istituto, le difficoltà e i fastidi legati alla gestione, alla liquidazione o alla divisione del patrimonio ereditario, magari aggravati dalla scarsa conoscenza del diritto successorio, dalle proprie condizioni personali, o dalla lontananza della propria residenza dal luogo in cui si trovano i beni e devono essere pagati i debiti dell'eredità.

apertasi la successione. Così, infatti, sembrerebbe possibile ricavare, ad esempio, dalla lettura di alcune epistole di Cicerone che sono state diffusamente studiate da quanti si sono occupati di *emptio venditio hereditatis* (e sulle quali, pertanto, non giova ora soffermarsi⁶).

Ebbene, se le circostanze di fatto appena esposte – coincidenti con quelle tradizionalmente richiamate dalla dottrina – rappresentavano senza dubbio i principali incentivi a vendere l'*hereditas*, due fonti letterarie a quanto mi consta non ancora studiate in connessione al tema dell'*emptio venditio hereditatis* potrebbero indicare anche un'altra ragione che suggeriva di avvalersi del nostro negozio.

Si tratta di un'epistola di Plinio il Giovane e di un tratto della V satira di Orazio. A queste, nello specifico, vorrei dedicare qualche riflessione.

Prima di vedere le testimonianze in oggetto, è però necessaria una premessa.

Anzitutto, si noti che i testi non giuridici collegabili al tema fanno menzione di aste organizzate dagli eredi⁷, delle quali tuttavia

⁶ Sia consentito il rinvio a M.F. MEROTTO, *L' 'emptio venditio' di eredità futura nella giurisprudenza romana*, Napoli, 2022, 43 ss., con indicazione di fonti e di letteratura.

⁷ Indicazioni bibliografiche essenziali sulle vendite all'asta private, ossia le cd. *auktiones argentariae*, che i banchieri organizzavano o su richiesta del venditore, chiamato *dominus auktionis*, per conseguire attraverso la gara il prezzo migliore per la merce, oppure su richiesta del creditore fiduciario o pignoratizio per ottenere la soddisfazione del proprio credito rimasto inadempito, di cui la merce rappresentava la garanzia, si trovano in A. PETRUCCI, *Riesame del ruolo dei banchieri nelle 'auktiones' private nel diritto classico romano*, in *'Pistoi dia tèn technèn'. Bankers, Loans, and Archives in the Ancient World. Studies in Honour of R. Bogaert*, Leuven, 2008, 277 ss.; ID., *L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione*, in P. CERAMI e A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, Torino, 2010, 126 ss.; ID., *Banchieri e vendite all'asta private tra tarda Repubblica e Principato*, in *CGDV. Special Issue*, 2016, 1 ss.; N. DONADIO, *'Promissio auktionatoris'*, in *Index*, 39, 2011, 524 ss. Sulle *auktiones publicae* v. invece, paradigmaticamente, EAD.,

sono rimaste ben poche tracce nel *Corpus Iuris*⁸. Ciò si spiega con la circostanza che, in epoca giustiniana, le *auktiones* private erano cadute in disuso ormai da un paio di secoli⁹; da qui, con ogni probabilità, la scelta dei compilatori di omettere o interpolare quelle parti delle opere dei giuristi e delle costituzioni imperiali della tarda Repubblica e del Principato a esse inerenti¹⁰.

'Venditiones publicae' e trasferimento del 'dominium', in I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana, II, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2016, 205 ss. Ma, con specifica attenzione per le auktiones hereditariae, v., per tutti, Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, 'Hereditatis venditio per argentarium facta', in IX Congreso internacional XII iberoamericano de derecho romano. El derecho comercial, de Roma al derecho moderno (Las Palmas de Gran Canaria, 1-3 febrero 2006), I, coordinado por S. Bello Rodríguez y J.L. Zamora Manzano, Las Palmas de Gran Canaria, 2007, 397 ss.

⁸ Come osserva Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, 'Hereditatis venditio', cit., 404, nel Digesto si trova un solo riferimento a una *venditio hereditatis* realizzata attraverso l'intervento di un banchiere: Ulp. 15 *ad ed. D. 5.3.18 pr.: Item videndum, si possessor hereditatis venditione per argentarium facta pecuniam apud eum perdiderit, an petitione hereditatis teneatur, quia nihil habet nec consequi potest. sed Labeo putat eum teneri, quia suo periculo male argentario credidit: sed Octavenus ait nihil eum praeter actiones praestaturum, ob has igitur actiones petitione hereditatis teneri. mihi autem in eo, qui mala fide possedit, Labeonis sententia placet: in altero vero, qui bona fide possessor est, Octaveni sententia sequenda esse videtur.* Tale testo, «el cual si bien es de varios siglos posterior a las cartas y discursos de Cicerón, menciona las opiniones de juristas del I siglo d.C., como son Labeón y Octaveno, demostrándose en este modo la continuidad de utilización de *auktiones* hasta el periodo en que escribe el jurista severiano». Per l'indicazione degli ulteriori testi giuridici in cui è dato rinvenire allusioni ad aste private, benché non relative a vendite di eredità, vedasi poi la letteratura citata in N. DONADIO, *Le 'auktiones' private all'epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella palliata latina*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella e L. Gagliardi, Milano, 2007, 118, nt. 3.

⁹ Su ciò v., per tutti, M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, Roma, 1954, 128.

¹⁰ Numerosissimi sono invece i riferimenti alle vendite all'asta private nelle fonti extragiuridiche: uno sguardo a quelle citate in specie nel *Thesaurus linguae latinae*, s.vv. 'Addico', 'Addictio', 'Argentarius', 'Auctio', 'Coactor', 'Liceor', 'Licitatio', 'Licitor', 'Licitor', 'Praeco', 'Praeconium', aiuta ad acquisire una chiara visione di quanto la

In questa sede, non rileva indugiare su tali forme di vendita, se non per dire che, ove oggetto dell' *auctio* fosse stata un' *hereditas*, non sempre esito dell'operazione sarebbe stata la vendita in blocco del compendio (o della quota del coerede venditore).

Come dimostrano, ad esempio, il famoso caso esposto nell'orazione *Pro Caecina*, ove Ebuzio acquista il solo fondo Fulciniano¹¹, o anche la vicenda narrata nel IX libro delle *Metamorfosi* di Apuleio, in cui l'asino Lucio è oggetto di autonoma aggiudicazione entro un'asta che pure riguardava l'intero patrimonio ereditario¹², più spesso capitava che i diversi beni componenti l'asse fossero poi aggiudicati singolarmente, il che ha portato parte della dottrina a negare la riconducibilità di simili ipotesi a *venditiones hereditatis* in senso tecnico.

Di recente, ad esempio, si è dubitato dell'utilità dell'orazione *Pro Caecina* per l'indagine sulla *venditio hereditatis*, «dal momento che la *auctio hereditaria* ivi menzionata, pur riguardando un intero compendio ereditario (quello relitto da Marco Fulcinio), non ha ad oggetto un'eredità in quanto tale, unitariamente intesa, e, dunque, non realizza una *hereditatis venditio* in senso tecnico; ciò è dimostrato dalla circostanza che, in detta asta, il fondo su cui verte il giudizio non è acquisito unitamente alle altre *res hereditariae*, bensì è oggetto

prassi delle *auctiones* fosse parte essenziale della vita economica e commerciale del mondo romano.

¹¹ Cic. *Caec.* 6.16: *Fundus addicitur Aebutio.*

¹² Apul. *Met.* 9.31: *Die sequenti filia eius accurret e proximo castello, in quod pridem denupserat, maesta atque crines pendulos quatiens et interdum pugnis obtundens ubera. Quae nullo quidem domus infortunium nuntiante cuncta cognorat, sed ei per quietem obtulit sese flebilis patris sui facies adhuc nodo revincta cervice, eique totum novercae scelus aperuit de adulterio, de maleficio, et quem ad modum larvatus ad inferos demeasset. Ea cum se diutino plangore cruciasset, concursu familiarium cohibita tandem pausam luctui fecit. Iamque nono die rite completis apud tumulum sollemnibus, familiam suppellectilemque et omnia iumenta ad hereditariam deducit auctionem. Tunc unum larem varie dispergit venditionis incertae licentiosa Fortuna. Me denique ipsum pauperculus quidam hortulanus comparat quinquaginta nummis, magno, ut aiebat, sed ut communi labore victum sibi quaereret.*

di singolare aggiudicazione»¹³.

Rispetto a tale considerazione, si potrebbe però osservare che il sostantivo *hereditas*, quando impiegato a indicare l'oggetto del contratto di *emptio venditio*, ha valenza convenzionale e, talvolta, imperfettamente descrittiva¹⁴: anche i casi testimoniati dalle fonti giuridiche, infatti, non sempre implicano un trasferimento in capo al compratore della posizione del *de cuius* come derivata per successione all'erede venditore, potendo i contraenti «variamente accordarsi sull'oggetto del negozio, disciplinando liberamente il destino di taluni diritti ereditari, senza che ciò implichi l'abbandono della specificazione 'hereditatis', né crei difficoltà nell'esecuzione del contratto, il quale dunque non ha per *merx* l'eredità nel suo complesso, bensì ciò che, dell'eredità, le parti hanno rispettivamente inteso comprare e vendere»¹⁵.

È pertanto alla luce di tale riflessione che mi pare comunque utile includere nel novero dei testi da prendere in esame quelli che, seppur testimoniando casi di vendite di singoli beni ereditari, siano ricollegabili a più ampie vicende di compravendite di eredità. Tanto più in virtù del proposito che mi sono prefissata, ossia porre in evidenza alcune situazioni che portavano i Romani a concludere il nostro negozio.

Dunque, benché le due fonti selezionate per questo contributo descrivano vendite non di un'*hereditas* nel suo complesso, né dell'intera quota del *venditor* (in entrambi i casi, ad essere venduto

¹³ E. MARELLI, *La compravendita*, cit., 9 s. Condivide l'osservazione di Marelli per cui il caso descritto riguarda un'asta di beni ereditari Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Recensione a E. MARELLI, La compravendita*, cit., in *Sem. Compl.*, 34, 2021, 497.

¹⁴ V., in tal senso, G. GULINA, '*Hereditas*', '*res hereditariae*', '*ius hereditis*', in *Scritti per A. Corbino*, III, a cura di I. Piro, Tricase (Le), 2016, 528.

¹⁵ Così, benché non in riferimento ai casi descritti nelle fonti letterarie, ma con riguardo al più generale problema dell'individuazione dell'oggetto della compravendita di eredità, G. GULINA, '*Hereditas*', cit., 527.

dall'erede è un solo bene facente parte del compendio¹⁶), in virtù di quanto sin qui detto, una loro analisi entro la cornice dell'*emptio venditio hereditatis* pare comunque opportuna.

2. *Plin. min. 'epist.' 7.11*

Si veda pure la prima delle due fonti citate:

Plin. min. epist. 7.11.1-8: 1. Miraris quod Hermes libertus meus hereditarios agros, quos ego iusseram proscribi, non exspectata auctione pro meo quincunce ex septingentis milibus Corelliae addixerit. Adicis hos nongentis milibus posse venire, ac tanto magis quaeris, an quod gessit ratum servem. 2. Ego vero servo: quibus ex causis, accipe. Cupio enim et tibi probatum et coheredibus meis excusatum esse, quod me ab illis maiore officio iubente secerno. 3. Corelliam cum summa reverentia diligo, primum ut sororem Corelli Rufi, cuius mihi memoria sacrosancta est, deinde ut matri meae familiarissimam. 4. Sunt mihi et cum marito eius Minicio Iusto, optimo viro, vetera iura; fuerunt et cum filio maxima, adeo quidem ut praetore me ludis meis praesederit. 5. Haec, cum proxime istic fui, indicavit mihi cupere se aliquid circa Larium nostrum possidere. Ego illi ex praediis meis quod vellet et quanti vellet obtuli exceptis maternis paternisque; his enim cedere ne Corelliae quidem possum. 6. Igitur cum obvenisset mihi hereditas in qua praedia ista, scripsi ei venalia futura. Has epistulas Hermes tulit exigentique, ut statim portionem meam sibi addiceret, paruit. Vides quam ratum habere debeam, quod libertus meus meis moribus gessit. 7. Superest ut coheredes aequo animo ferant separatim me vendidisse, quod mihi licuit omnino non vendere. 8. Nec vero coguntur imitari meum exemplum: non enim illis eadem cum Corellia iura. Possunt ergo intueri utilitatem suam, pro qua mihi fuit amicitia. Vale.

¹⁶ Addirittura, nel caso descritto da Plinio, la vendita ha luogo prima dell'asta, mentre nella vicenda descritta da Orazio di aste non si fa proprio menzione: ma v. *amplius* oltre, §§ rispettivamente 2 e 3.

Come si anticipava, questa epistola apre la strada per una riflessione che potrebbe mostrare un ulteriore pungolo alla cessione dell'eredità: l'esistenza di rapporti, relazioni e pratiche personali, individuate dal segno *coniunctiones*, e derivanti dall'intreccio tra *officium*, *beneficium*, *amicitia*, *necessitudo*.

Più nello specifico, per come emerge dal testo, parrebbe che sia stata proprio l'*amicitia*, ossia quel «perno essenziale delle strutture sociali del mondo romano¹⁷», a indurre Plinio a vendere, con la conseguenza che l'episodio narrato attesterebbe come l'usanza di vendere, a un prezzo più o meno modico, i propri diritti ereditari (o, comunque, beni facenti parte del compendio) si inserisse entro l'abitudine – tanto radicata in Roma antica – dello scambio di 'favori'¹⁸ *inter amicos*.

Ma si veda la vicenda.

Un liberto di Plinio, Ermete, aveva venduto a una tale Corellia,

¹⁷ G. SANTUCCI, *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*, Padova, 1997, 159.

¹⁸ Sull'*officium* in generale, cfr. J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*, Paris, 1963, 152 ss.; I. CREMADES UGARTE, *El 'officium' en el derecho privado romano. Notas para su estudio*, León, 1988, 11 ss.; F. CANCELLI, voce *Ufficio (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 599 ss.; J.L. MURGA, *El 'officium'*, in *Iuris vincula. Scritti in onore di M. Talamanca*, VI, Napoli, 2001, 1 ss.; G. FALCONE, *'Obligatio est iuris vinculum'*, Torino, 2003, 88 ss. Sulla pratica degli *officia* e *beneficia* nell'ambito delle relazioni amicali, v. J. MICHEL, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles, 1962, 512 s.; J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., 164 ss.; A. MANTELLO, *'Beneficium servile' - 'Debitum naturale'*. *Sen., de ben. 3.18.1 ss. - D. 35.1.40.3 (Iav., 2 ex post. Lab.)*, Milano, 1979, 40 ss.; G. FALCONE, *'Obligatio'*, cit., 75 ss.; R. RACCANELLI, *L' 'amicitia' nelle commedie di Plauto. Un'indagine antropologica*, Bari, 1998, 35 s., 40, nt. 66; G. FINAZZI, *'Amicitia' e doveri giuridici*, in *'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia, 2010, 636, 692 ss.; CH. ROLLINGER, *'Amicitia sanctissime colenda'. Freundschaft und soziale Netzwerke in der späten Republik*, Heidelberg, 2014, 92 ss.; G. FALCONE, *La definizione di 'obligatio', tra diritto e morale. Appunti didattici*, Torino, 2017, 34 ss.

nell'interesse del patrono, la quota (di 1/5) di fondi ereditari. L'operazione, avvenuta prima dell'asta ereditaria, peraltro per una somma valutata inferiore a quanto, attraverso l'*auctio*, con ogni probabilità si sarebbe potuto conseguire, era stata poi ratificata da Plinio.

Dato rilevante è l'identità dell'acquirente: Corellia era infatti figlia, sorella e moglie di persone tutte molto care a Plinio, la quale a quest'ultimo aveva espresso in passato il desiderio di possedere qualcosa nei dintorni di Lario: per tale motivo l'autore, dopo averle offerto di cederle quello che, tra i suoi beni, più le piacesse e a qualsiasi prezzo (salvi i beni paterni e materni), non appena seppe che proprio quei fondi gli erano stati devoluti in eredità, le scrisse che erano vendibili («*Igitur cum obvenisset mihi hereditas in qua praedia ista, scripsi ei venalia futura*»). Fu lo stesso Ermete a recare la lettera a Corellia nonché, in adempimento dell'incarico verosimilmente in essa contenuto, a venderle i beni: ecco perché – spiega lo scrivente – i suoi *mores* mai potrebbero consentirgli di non ratificarne l'operato.

Plinio conclude quindi con un'esortazione ai coeredi: che essi, non legati a Corellia da alcun vincolo, nel liquidare le loro quote guardino al loro utile, così come lui guardò alla sola *amicitia* («*Nec vero coguntur imitari meum exemplum: non enim illis eadem cum Corellia iura. Possunt ergo intueri utilitatem suam, pro qua mihi fuit amicitia*»). Viene così ripreso un aspetto che, in effetti, già era emerso nella prima parte dell'epistola, allorquando Plinio aveva invitato i suoi coeredi a scusarlo per essersi dissociato da loro in virtù di un più forte *officium*: quello amicale, appunto («*Cupio enim et tibi probatum et coheredibus meis excusatum esse, quod me ab illis maiore officio iubente secerno*»).

3. Hor. 'sat.' 2.5.107-109

Anche dalla lettura di un verso tratto dalla V satira del II libro

di Orazio¹⁹ si potrebbe ricavare che la pratica di vendere beni facenti parte di un' *hereditas* sia annoverabile tra le multiformi attribuzioni ora imposte dalla presenza di legami di *necessitudo* con

¹⁹ La «conoscenza davvero fuori dal comune delle problematiche giuridiche» mostrata da Orazio, il quale impiega, «con assoluta frequenza, la terminologia tratta dal diritto – quello antico e quello a lui coevo – a fini parodistici (e non solo)», spesso affrontando «egli stesso, *ex professo*, tematiche squisitamente giuridiche, con proprietà di linguaggio (compatibilmente con le esigenze poetiche) e evidenti competenze di merito», così dimostrando in più occasioni «di conoscere il più antico diritto romano (con particolare riferimento alle XII Tavole), ma anche il diritto a lui coevo, quello sostanziale come quello processuale, il privato come il criminale» (così O. DILIBERTO, *La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., sat. 1.3.115-117*, in *AUPA*, 55, 2012, 390), ha portato le opere dell'autore, e in particolare le sue *saturnae*, all'attenzione di più di uno studioso: cfr., oltre a Diliberto (387 ss.), R. HASSAN, *La poesia e il diritto in Orazio. Tra autore e pubblico*, Napoli, 2014; E. ROMANO, *Echi e riuso della legge nella letteratura latina*, in 'Leges publicae'. *La legge nell'esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. Ferrary, Pavia, 2012, 179 ss.; U.C.J. GEBHARDT, 'Sermo iuris': *Rechtsprache und Recht in der augusteischen Dichtung*, Leiden-Boston, 2009, 185 ss.; F. CAIRNS, 'Antestari' and Horace, *Satires 1,9*, in *Latomus*, 64.1, 2005, 49 ss.; T.A.J. MCGINN, *Satire and the Law: The Case of Horace*, in *PCPhS*, 47, 2001, 81 ss.; J.-H. MICHEL, *La satire 2,1 à Trébatius ou la consultation du juriste*, in *RIDA* 3^a ser., 46, 1999, 369 ss.; W.J. TATUM, 'Ultra Legem': *Law and Literature in Horace, Satires II,1*, in *Mnemosyne*, 51.6, 1998, 688 ss.; T. MAZUREK, *Self-Parody and the Law in Horace's 'Satires' 1.9*, in *CJ*, 93.1, 1997, 1 ss.; G. MARASCO, voce *Diritto*, in *Enciclopedia Oraziana*, II, Roma, 1998, 162 ss.; F. MUECKE, *Law, Rhetoric, and Genre in Horace, Satires 2.1*, in *Homage to Horace: A Bimillenary Celebration*, ed. by S.J. Harrison, Oxford, 1995, 203 ss.; F. STELLA MARANCA, *Orazio e la legislazione romana*, in *Conferenze Oraziane in commemorazione del bimillenario Oraziano*, Milano, 1936, 43 ss.; ID., *Per lo studio del diritto romano nell'opera di Orazio*, Modena, 1935; E. HENRIOT, *Les poètes juristes. Ou remarques des poètes latins sur les lois, le droit civil, le droit criminel, la justice distributive et le barreau*, Paris, 1858. Più in generale, sulle profonde connessioni tra *ius* e storia sociale e letteraria svelate dai testi poetici, v. le riflessioni di C. MASI DORIA, *Poesia e diritto romano*, Napoli, 2018.

chi ne era il destinatario²⁰, ora spontanee e disinteressate²¹, fonti della riconoscenza (*gratia*) di chi le riceveva²².

Si tratta di:

Hor. *sat.* 2.5.99-109:

*Cum te servitio longo curaque levarit,
et certum vigilans, 'quartae sit partis Ulixes',
audieris, 'heres': 'ergo nunc Dama sodalis
nusquam est? unde mihi tam fortem tamque fidelem?'
sparge subinde et, si paulum potes, illacrimare; est
gaudia prodentem voltum celare. sepulcrum
permissum arbitrio sine sordibus exstrue: funus
egregie factum laudet vicinia. si quis
forte coheredum senior male tussiet, huic tu*

²⁰ R. RACCANELLI, *L' 'amicitia'*, cit., 26 ss. Tali legami – come evidenzia S. RANDAZZO, *'Mandare'. Radici della doverosità e percorsi consensualistici nell'evoluzione del mandato romano*, Milano, 2005, 28 – si traducevano in doveri gravanti «su un soggetto di svolgere una determinata attività a favore di altri, attraverso un comportamento che compendi opera e *ministerium*, attività concreta e impegno manifesto, solennemente rientrando nella *fide*».

²¹ Cfr. Sen. *ben.* 3.18.1: *beneficium esse, quod alienus det (alienus est, qui potuit sine reprehensione cessare); officium esse filii, uxoris, earum personarum, quas necessitudo suscitavit et ferre opem iubet*; 3.19.1: *Beneficium enim id est, quod quis dedit, cum illi liceret et non dare* (su cui v. J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., 163 ss.; R. RACCANELLI, *L' 'amicitia'*, cit., 26 ss., nt. 23).

²² Per dare solo alcuni riferimenti essenziali sulla *gratia*, v. J. MICHEL, *Gratuité*, cit., 524 ss.; J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., 202 ss.; C. MOUSSY, *'Gratia' et sa famille*, Paris, 1966, 23 ss.; G. SANTUCCI, *Il socio*, cit., 151 ss.; R. RACCANELLI, *L' 'amicitia'*, cit., 30 ss., ntt. 36 s.; K. VERBOVEN, *The Economy of Friends. Economic Aspects of 'Amicitia' and Patronage in the Late Republic*, Bruxelles, 2002, 37 ss. Per un recente approfondimento, ritagliato sul conferimento di *gratia* del socio (Proc. 5 *epist.* D. 17.2.80), v. M. MILANI, *'Amicitia' e 'societas'*, in LR, 10, 2021, par. 6, nonché, sulla relazione *beneficium - gratia* quale causa negoziale (nel caso, il comodato), v. G. TURELLI, *Per un'archeologia del comodato. Dalla 'essenziale gratuità' dell'art. 1803 cod. civ. al 'gratia debere' di Cic. fin. 2.35.117*, in TSDP, 14, 2021, 1 ss.

*dic, ex parte tua seu fundi sive domus sit
emptor, gaudentem nummo te addicere.*

In questa satira troviamo un Tiresia intento a fornire a Ulisse una serie di consigli per arricchirsi; a tal fine, il vate elenca tutti i sotterfugi tipici del *captator hereditatis*²³.

Nei versi sopra riportati, viene descritto l'ultimo degli insegnamenti impartiti: Ulisse, una volta ottenuta l'agognata istituzione d'erede da parte del *testator*, nemmeno dopo l'apertura della successione dovrebbe smettere di mostrarsi il migliore dei suoi 'amici'²⁴. Dovrebbe, quindi, piangerlo platealmente al funerale, non badare a spese nell'organizzazione delle esequie ed erigere un sontuoso sepolcro se ciò sia rimesso alla sua discrezione.

Tutto ciò, naturalmente, con un unico fine: provare la sincerità del suo affetto ai vicini e, soprattutto, a un eventuale coerede anziano e malato, al quale – ed eccoci giunti al punto per noi di maggior interesse – Ulisse si proporrà di vendere, addirittura per un prezzo fittizio («*nummo te addicere*»), un fondo o una casa della sua parte. L'obiettivo dell'offerta è chiaro: ottenere un'istituzione d'erede anche nel testamento dell'acquirente (del quale, evidentemente, il *captator* mirava a diventare un nuovo affezionato 'amico').

L'aspetto che qui si intende enfatizzare è il seguente: pare indicativo che la vendita di beni ereditari venga citata in un contesto

²³ Sui diversi passaggi di questa satira che più paiono significativi al fine di ricostruire l'obiettivo ultimo dei cd. cacciatori d'eredità, finti amici dei *captandi* e sottili manipolatori delle loro ultime volontà, già mi sono soffermata in mie precedenti ricerche, alle quali dunque mi permetto di rinviare per ulteriori approfondimenti, nonché per indicazioni di letteratura: M.F. MEROTTO, *I patti successori dispositivi nel diritto romano*, Napoli, 2020, 122 ss., ntt. 46 ss.

²⁴ V., anzitutto, Hor. *sat.* 2.5.32-33: '*Quinte*', *puta, aut 'Publi'* (*gaudent praenomine molles / auriculae*), '*tibi me virtus tua fecit amicum*'; 2.5.43: '*ut patiens, ut amicis aptus, ut acer?*'.

in cui si annoverano, tra le manovre captatorie, una serie di attività tipicamente praticate entro i rapporti amicali²⁵.

Tra le altre cose, infatti, Tiresia aveva in precedenza suggerito all'aspirante *hereditipeta* di stare accanto al *testator* prescelto – seppure fosse il più spregevole degli individui – in situazioni di difficoltà²⁶, di passeggiare al suo fianco dandogli rispettosamente la destra²⁷, di difenderlo in giudizio²⁸ per salvaguardare i suoi interessi e il suo buon nome²⁹, di dispensare consigli e pareri concernenti la sua salute³⁰, nonché – appunto – di curarne i funerali e mostrare

²⁵ Che il comportamento dei *captatores hereditatis* fosse valutato come particolarmente nefando proprio in quanto dissimulato dietro condotte amicali, volto pertanto a frodare coloro i quali si credevano i loro sinceri amici, emerge anche da Sen. *ben.* 6.38.4: *An tu Arruntium et Haterium et ceteros, qui captandorum testamentorum artem professi sunt, non putas eadem habere quae dissignatores et libitinarios vota? Illi tamen, quorum mortes optent, nesciunt, hi familiarissimum quemque, ex quo propter amicitiam spei plurimum est, mori cupiunt. Illorum damno nemo vivit, hos, quisquis differt, exhaurit; optant ergo non tantum, ut accipiant, quod turpi servitute meruerunt, sed etiam, ut tributo gravi liberentur.*

²⁶ Hor. *sat.* 2.5.35-37: *eripiet quisvis oculos citius mihi quam te / contemptum cassa nuce pauperet; haec mea cura est, / ne quid tu perdas neu sis iocus.*

²⁷ Hor. *sat.* 2.5.16-18: *ne tamen illi / tu comes exterior, si postulet, ire recuses. / Utne tegam spurco Damae latus?*

²⁸ Hor. *sat.* 2.5.27-30: *magna minorve foro si res certabitur olim, / vivet uter locuples sine gnatis, improbus, ultro / qui meliorem audax vocet in ius, illius esto / defensor; 2.5.34: ius anceps novi, causas defendere possum; 2.5.38: fi cognitor ipse.* Che tali attività rientrassero tra le pratiche amicali si inferisce da Ulp. 6 ad ed. D. 3.1.1.2: *Postulare autem est desiderium suum vel amici sui in iure apud eum, qui iurisdictioni praeest, exponere: vel alterius desiderio contradicere;* in argomento, cfr. D. NÖRR, *Sulla specificità del mandato romano*, in *SDHI*, 60, 1994, 381; R. BORGOGNONI, *L'‘amicitia’ in Plinio il Giovane. Rapporti sociali nella prima età del principato attraverso l'Epistolario e il Panegirico*, in *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, VI, Bari, 2001, 191 s.

²⁹ Hor. *sat.* 2.5.35-37.

³⁰ Hor. *sat.* 2.5.37-38: *ire domum atque / pelliculam curare iube; 2.5.93-94: mone, si increbruit aura, / cautus uti velet carum caput.*

premura verso i membri della sua famiglia rimasti³¹: una serie di condotte, cioè, da cui gli amici non potevano astenersi³².

Tutto ciò parrebbe così confermare l'idea che anche vendere 'a buon mercato' (se non, addirittura, *nummo uno*) i propri acquisti ereditari a chi tra i propri amici lo desiderasse occupasse un certo spazio entro quella dinamica – tanto diffusa quanto centrale nella società romana – dello scambio tra *beneficia* e *officia*.

4. *Vendere l' 'hereditas' per mostrare 'amicitia' verso l' 'emptor'*

Vale ora la pena portare meglio in evidenza i dati che si possono trarre dalle due fonti sopra commentate rispetto al tema della compravendita di eredità.

Con riferimento ai motivi tradizionalmente individuati alla base della scelta di vendere l'*hereditas*, è stato osservato che tale pratica era tanto più vantaggiosa per l'erede quanto più i costi che egli avrebbe dovuto sostenere per l'amministrazione del compendio fossero sproporzionati rispetto al suo valore intrinseco: ad esempio, quando gli fosse destinata un'eredità – della quale, magari, fosse titolare solo per una piccola quota – così remota da rendere complicata e dispendiosa la procedura per la sua liquidazione³³.

³¹ Hor. *sat.* 2.5.99-109.

³² R. BORGOGNONI, *L' 'amicitia'*, cit., 175 ss.; K. VERBOVEN, *The Economy*, cit., 290 ss. In generale, sul variegato contenuto dei doveri sussistenti nell'ambito dei rapporti amicali, v. J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire*, cit., 156 ss.; A. KIRSCHENBAUM, *Sons, Slaves and Freedman in Roman Commerce*, Jerusalem-Washington, 1987, 178 ss.; D. NÖRR, *Sulla specificità*, cit., 374; G. SANTUCCI, *Il socio*, cit., 159; M. REALI, *Il contributo dell'epigrafia latina allo studio dell' 'amicitia': il caso della Cisalpina*, Firenze, 1998, 6; K. VERBOVEN, *The Economy*, cit., 65; G. FINAZZI, *'Amicitia'*, cit., 636. A quest'ultimo autore, per tutti, si rinvia per l'indicazione delle fonti letterarie che consentono di ricostruire le diverse condotte che rientravano nel modello amicale: v. in specie 636, ntt. 15 ss.

³³ Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Propuesta*, cit., 229 s.; E. MARELLI, *La compravendita*, cit., 11.

Come io stessa ho tentato di porre in luce in un precedente scritto³⁴, il risvolto giuridico di tali notazioni è registrabile sul piano dell'aleatorietà del contratto di *emptio venditio* con ad oggetto un'hereditas.

In situazioni di coeredità e/o lontananza dal luogo in cui era collocato il patrimonio, gli affari conclusi per prezzi stabiliti con una certa approssimazione dovevano infatti essere numerosi. Il primario interesse del venditore, d'altronde, era monetizzare i propri diritti evitando le incombenze della gestione del patrimonio: la conseguenza – con ogni probabilità – era una componente maggiore di rischio, legata all'incasso di un prezzo più basso del valore dell'hereditas.

Ebbene, se si condividesse l'ipotesi, formulata a partire da Plin. min. *epist.* 7.11 e Hor. *sat.* 2.5.107-109, che vendere l'eredità rappresentasse anche l'adempimento di *officia* imposti da relazioni di *amicitia* tra *venditor* ed *emptor*, sarebbero forse immaginabili ulteriori ipotesi di vendite avvenute per prezzi, se non fittizi³⁵, comunque distanti dal reale valore del compendio.

Questo, peraltro, appare conforme alla circostanza che la *causa negotiationis* non era l'unica per cui si procedeva a una *venditio hereditatis*, come dimostra, tra gli altri³⁶, un passo tratto dai commenti di Giavoleno alla dottrina di Cassio Longino, ossia:

³⁴ M.F. MEROTTO, *L'emptio venditio*, cit., 43 ss., in specie 46.

³⁵ Nel caso descritto da Plinio, infatti, per quanto a buon mercato, i diritti ereditari erano stati ceduti verso corrispettivo (dato che nell'epistola si legge che il guadagno fu di 700.000 sesterzi, mentre tramite un'asta l'erede ne avrebbe potuti ottenere 900.000), il che impedirebbe di ravvisare nella vicenda un'ipotesi, analoga a quella tratteggiata da Orazio, di vendita fittizia, cd. *nummo uno*.

³⁶ Cfr. i famosi passaggi delle Istituzioni di Gaio in cui si conservano chiare tracce di *stipulationes emptae et venditae hereditatis* funzionali all'attuazione del fedecommesso universale: Gai 2.252: *Olim autem nec heredis loco erat nec legatarii, sed potius emptoris. tunc enim in usu erat ei, cui restituebatur hereditas, nummo uno eam hereditatem dicis causa venire. et quae stipulationes inter uenditorem hereditatis et emptorem interponi solent, eadem interponebantur inter heredem et eum, cui restituebatur hereditas, id*

Iav. 3 ex Cass. D. 5.3.48: *In aestimationibus hereditatis ita venit pretium venditae hereditatis, ut id quoque accedat, quod plus fuit in hereditate, si ea negotiationis causa veniit: sin autem ex fideicommissi causa, nihil amplius quam quod bona fide accepit.*

Nella fonte, estrapolata da un contesto in cui si discute di petizione di eredità, ci si chiede quanto deve ritenersi compreso nell'*aestimatio* da svolgersi a seguito di una vendita di un compendio poi, presumibilmente, rivelatosi non spettante al *venditor*³⁷.

La stima – si dice – sarà diversa a seconda che la cessione sia avvenuta *negotiationis causa* ovvero *fideicommissi causa*: nel primo caso, si dovrà tener conto non solo del prezzo, ma anche di *quod plus fuit in hereditate*, ossia dell'arricchimento che fosse pervenuto al possessore per motivo dell'eredità stessa. Diversamente, nel

est hoc modo: heres quidem stipulabatur ab eo, cui restituebatur hereditas, ut quidquid hereditario nomine condemnatus fuisset siue quid alias bona fide dedisset, eo nomine indemnisset, et omnino si quis cum eo hereditario nomine ageret, ut recte defenderetur; ille vero, qui recipiebat hereditatem, inuicem stipulabatur, ut si quid ex hereditate ad heredem peruenisset, id sibi restitueretur, ut etiam pateretur eum hereditarias actiones procuratorio aut cognitorio nomine exsequi; Gai 2.257: Sed is, qui semel adierit hereditatem, si modo sua uoluntate adierit, siue retinuerit quartam partem siue noluerit retinere, ipse uniuersa onera hereditaria sustinet; sed quarta quidem retenta quasi partis et pro parte stipulationes interponi debent tamquam inter partiarium legatarium et heredem; si uero totam hereditatem restituerit, ad exemplum emptae et uenditae hereditatis stipulationes interponendae sunt.

³⁷ Si noti che l'eventualità che il *venditor hereditatis*, in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto, si rivelasse non erede doveva essere tutt'altro che sporadica, così come si ricava anche dalle fonti che trattano il tema della legittimazione attiva all'esperienza della *petitio hereditatis*: per tutte, v. il caso che originò il Senatoconsulto cd. *Iuventianum*, ove il fisco aveva avanzato pretese in ordine alle porzioni caduche dell'eredità di un certo Rustico contro quanti, nella convinzione di essere eredi, avevano venduto i beni ereditari prima della rivendica da parte del fisco; sul tema, per tutti, si rinvia però alla monografia di Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Il senatoconsulto 'Q. Iulio Balbo et P. Iuuentio Celso consulibus factum' nella lettura di Ulpiano*, Bari, 2008, *passim*, anche per indicazioni di letteratura.

secondo caso, il possessore-venditore dovrà restituire niente di più di *quod bona fide accepit*³⁸: niente di più, cioè, del *pretium* eventualmente pagato e, qualora quest'ultimo sia irrisorio o del tutto simbolico, della somma riconosciuta all'onerato dal fedecommesso per darvi esecuzione, o imposta al fedecommisario stesso in cambio del beneficio ottenuto³⁹.

³⁸ Relativamente a quest'ultima espressione ci si potrebbe chiedere – sulla scia di Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Il senatoconsulto*, cit., 145 s. – se sia indicativa del prezzo simbolico che l'onerato da fedecommesso riceveva per adempierlo, così come ricavabile da Gai 2.252, oppure della «somma che il testatore gli aveva lasciato come compenso per averlo adempiuto o che lo stesso aveva imposto di pagare al fedecommisario in cambio del beneficio». Convincente pare la ricostruzione dell'autore, formulata a seguito della lettura di Ulp. 15 *ad ed.* D. 5.3.13.5: *Idem erit dicendum et si parvo pretio iussus vendere heres Titio hereditatem vendidit: nam putat dicendum Papinianus adversus fideicommissarium dari actionem: ab herede enim peti non expedit perexiguum pretium habente*. Nel passo appena trascritto, Ulpiano – ricollegandosi alla problematica espressa nel precedente Ulp. 15 *ad ed.* D. 5.3.13.4 (*Quid si quis hereditatem emerit, an utilis in eum petitio hereditatis deberet dari, ne singulis iudiciis vexaretur? venditorem enim teneri certum est: sed finge non extare venditorem vel modico vendidisse et bonae fidei possessorem fuisse: an porrigi manus ad emptorem debeant? et putat Gaius Cassius dandam utilem actionem*) in cui, secondo l'opinione di Cassio Longino, si dice potersi esperire la *petitio hereditatis* in via utile contro l'acquirente di un'eredità, qualora il venditore fosse venuto a mancare o avesse ricevuto un prezzo modico oppure fosse stato un possessore di buona fede – ritiene applicabile la stessa soluzione al caso in cui un erede abbia venduto l'eredità *parvo pretio* per adempiere a un fedecommesso disposto dal testatore (*idem-vendidit*). Nel formulare tale soluzione, il giurista di Tiro richiama a sostegno il parere di Papiniano, per il quale, in questo caso, si sarebbe dovuta dare l'azione contro il fedecommisario. Non sarebbe stato infatti conveniente intenderla contro l'erede che, dall'adempimento del fedecommesso, aveva ricevuto un prezzo così esiguo (*nam putat-pretium habente*). Si tratta di una ricostruzione che giunge ad attribuire alle parole *quod bona fide accepit* un «senso certamente più ampio rispetto al loro significato letterale»: specificamente il senso da me condiviso di seguito, nel testo.

³⁹ Così Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Il senatoconsulto*, cit., 145 s.

Ma non si voleva, qui, addentrarsi nel complicato terreno delle compravendite di eredità attuate in esecuzione a un fedecommesso. Piuttosto, l'intento era evidenziare che i testi su cui si è inteso portare l'attenzione – Plin. min. *epist.* 7.11 e Hor. *sat.* 2.5.107-109 – suggeriscono una circostanza del tutto consonante con il contesto sociale romano, in cui compravendite di eredità avevano ampiamente luogo anche per adempiere a compiti fiduciari: il fatto, cioè, che spesso un rapporto amicale, e non il fine di lucro, fungesse da 'motore' dell'operazione.

ABSTRACT

Muovendo dall'analisi di due casi concreti, testimoniati in due fonti letterarie (Plin. min. *epist.* 7.11 e Hor. *sat.* 2.5.107-109), il contributo si sofferma sul diffuso fenomeno della compravendita di *hereditas* (o anche di singoli beni ereditari) al fine di evidenziare come la vendita dell'eredità potesse rappresentare, talvolta, anche l'adempimento di *officia* imposti da relazioni di *amicitia* tra *venditor* ed *emptor*.

Moving from the analysis of two specific cases, attested in two literary sources (Plin. min. *epist.* 7.11 and Hor. *sat.* 2.5.107-109), the paper dwells on the widespread phenomenon of *emptio venditio* of *hereditas* in order to highlight that the sale of the inheritance also sometimes represented the fulfillment of *officia* imposed by *amicitia* relations between *venditor* and *emptor*.

PAROLE CHIAVE

Compravendita di *hereditas* – *amicitia* – diritto e letteratura

Sale of *hereditas* – *amicitia* – Law and literature

MARIA FEDERICA MEROTTO

Email: mariafederica.merotto@unifi.it